

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 12

TURISMO, SPORT E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI

DIPARTIMENTO 3

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

AVVISO PUBBLICO

PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE (PISL)

Fase II

LINEA DI INTERVENTO 5.3.2.2

“Azioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la promozione e l'erogazione dei Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali”

POR CALABRIA FESR 2007-2013
PISL SISTEMI TURISTICI LOCALI/DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI
PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE (P.I.A.)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DEGLI AIUTI

1. La Regione Calabria con il presente Avviso Pubblico dà attuazione alla Linea di Intervento 5.3.2.2 “Azioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la promozione e l’erogazione dei Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali”, definito sulla base delle specifiche Direttive di Attuazione approvate ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, che definiscono la disciplina per la concessione di contributi regionali nel settore del turismo (attività ricettive e servizi) attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA) regolati dai seguenti atti:
 - deliberazione di Giunta regionale 4 novembre 2009, n. 738;
 - parere favorevole della Commissione Permanente *Bilancio, Programmazione Economica ed Attività Produttive* rilasciato nella seduta del 12 novembre 2009;
 - deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2009, n. 805;
 - deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2013, n. 435;
 - parere favorevole della Commissione consiliare *Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione Europea e relazioni con l’estero* n. 68/9 del 29 novembre 2013.
2. Il Pacchetto Integrato di Agevolazioni è uno strumento di incentivazione di natura integrata che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili, consente alle imprese di richiedere contributi finanziari, per:
 1. Piani di investimenti produttivi;
 2. Piani di servizi reali.
3. I Piani vengono attuati con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.
4. Gli strumenti di incentivazione previsti dal presente Avviso Pubblico concorrono alla realizzazione delle finalità della Linea di Intervento 5.3.2.2, attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni, all’interno delle Destinazioni Turistiche Regionali - PISL “Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali”, presentati dai Partenariati di Progetto ed approvati, con Delibera di Giunta regionale 19 ottobre 2012, n. 466, avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007-2013 – Approvazione e finanziamento dei PISL di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 344 del 22 luglio 2011”.

Articolo 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso Pubblico, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Calabria, in conformità con:
 - Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)n. 1783/1999;
 - Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
- Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria ed al Regolamento (CE) 846/2009 del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, che approva ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sulla ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 "Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8";
- Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale";
- Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (PRSTS) per il triennio 2011-2013 (di cui all'art. 3 L.r.8/2008), approvato con DGR del 22 luglio 2011, n. 328 approvata dalla Commissione Consiliare con parere n. 143/9;
- Piano strategico di marketing turistico periodo 2010 - 2012 approvato con Delibera di Consiglio regionale n.140 del 15.12.2011;
- Delibera della Giunta regionale n. 234 del 30 maggio 2014 che proroga il Piano Regionale di sviluppo Turistico Sostenibile e marketing turistico;
- Delibera della Giunta regionale n. 805 del 27 novembre 2009 di "Approvazione Direttive PIA riferite ai regimi di aiuto e strumenti di incentivazione per la concessione di aiuti a finalità regionale, legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008, in materia di turismo ed industria alberghiera. Presa d'atto del parere 85/8";

- Delibera della Giunta regionale 20 novembre 2013, n. 435 di Direttiva di attuazione della Direttiva precedentemente approvata con delibera di Giunta regionale n.738 del 4.11.2009 e denominata “Direttive PIA riferite ai regimi di aiuto e strumenti di incentivazione per la concessione di aiuti a finalità regionale, Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008, in materia di turismo ed industria alberghiera dell’offerta turistica ai sensi della legge 29.3.2001, n.135 e D. Lgs. 31.3.1998, n. 123 e delle leggi regionali 8/08 e 40/08”. Integrazione art. 4”;
- Parere della Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione Europea e relazioni con l'estero” n. 68/9 del 29 novembre 2013;
- Delibera della Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 483 di presa d’atto della Giunta regionale dell’approvazione della citata integrazione delle Direttiva di attuazione;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 07.12.07 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 che prende atto del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007–2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 255 del 31 marzo 2008 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007–2013, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 07.12.07;
- Delibera della Giunta regionale n. 95 del 23 febbraio 2009 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Deliberazione della Giunta regionale 18.06.2013, n. 224 con la quale, si è proceduto a rimodulare il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, prendendo atto della Decisione della Commissione europea n. C (2012) 9693 finale del 17.12.2012;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto «Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto ”Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 6322 del 07.12.07”, successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell’8.04.2009 ed approva il documento recante Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- DGR 27 febbraio 2010, n. 163 avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007-2010- Programmazione Territoriale e Progettazione integrata. Quadro delle risorse finanziarie disponibili e criteri di riparto territoriale per il finanziamento dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)”;
- Delibera di Giunta regionale del 22 luglio 2011, n.344 avente ad oggetto “Attivazione della Progettazione integrata. Quadro delle Risorse finanziarie disponibili. Approvazione del Quadro Unitario della Progettazione Integrata e delle Linee di indirizzo dell’ pubblico per la selezione dei Progetti Integrati”;
- Decreto 10 agosto 2011, n. 10028 avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007-2013 – Attuazione della Progettazione integrata - Approvazione pubblico per la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007-2013”, pubblicato il 12 agosto 2011 sul BUR n. 32 Suppl. Straordinario n.1 Parte III;
- Delibera di Giunta regionale 19 ottobre 2012, n. 466, avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007-2013 – Approvazione e finanziamento dei PISL di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 344 del 22 luglio 2011”;
- Delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 484, avente ad oggetto POR Calabria

FESR 2007-2013 – PISL Sistemi turistici locali/Destinazioni turistiche locali Pacchetti integrati di agevolazioni (PIA); approvazione Linee di indirizzo degli Avvisi pubblici relativi all'attuazione delle Linee di intervento 5.3.2.2 e 5.3.2.3 e dei criteri di riparto delle eventuali economie.

Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione, per il potenziamento delle Reti di Servizi Turistici per la promozione e l'erogazione dei Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali che ricadono nei PISL "Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali" sono le Piccole e Medie Imprese – PMI per come definite nell'All.1 al Reg. CE n.651/2014, costituite in forma individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile operanti (o che intendono operare) nei settori di seguito indicati sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007:
 - 46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer limitatamente alle sole imprese che operano nel settore turistico;
 - 49.31.00 "Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane" fatta eccezione dei servizi di linea;
 - 49.32.20 "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente";
 - 49.39.01 "Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano";
 - 50.10.00 Trasporto marittimo e costiero limitatamente alla voce noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere;
 - 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
 - 63.12.00 Portali Web;
 - 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;
 - 77.21.01 "Noleggio di biciclette";
 - 77.21.02 "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)" dato atto che tale codice è ammissibile sia per l'attività di locazione sia per l'attività di noleggio per come definito dal vigente Codice della Navigazione;
 - 77.21.09 "Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative" limitatamente alle attività di noleggio di altre attrezzature sportive, noleggio di sci, noleggio di deltaplani e ultraleggeri;
 - 77.34.00 "Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale";
 - 77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri- noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto terrestri (esclusi gli autoveicoli) senza conducente: motocicli, roulotte, camper eccetera;
 - 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand, impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi);
 - 79.11.00 "Attività delle agenzie di viaggio";
 - 79.12.00 "Attività dei tour operators";
 - 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
 - 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca limitatamente alle seguenti attività: altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; attività di promozione turistica;
 - 79.90.20 "Attività delle guide e degli accompagnatori turistici";
 - 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
 - 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche;
 - 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

- 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
 - 91.03 “Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili”;
 - 91.04.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
 - 93.19.91 “Ricarica di bombole per attività subacquee”;
 - 93.19.99 Altre attività sportive nca limitatamente all’attività di gestione di riserve di caccia e pesca sportive;
 - 93.21.0 “Parchi di divertimento e parchi tematici”;
 - 93.29.9 “Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.” limitatamente alle attività di noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa, animazione di feste e di villaggi turistici.
2. L’impresa richiedente oltre il possesso di almeno uno dei codici sopra elencati, dovrà dimostrare di svolgere l’attività per finalità turistiche e all’interno della Destinazione turistica PISL per la quale si è candidata. A tal fine la richiedente potrà allegare alla proposta progettuale eventuali accordi, intese, ecc, con altri operatori e/o altri stakeholders, finalizzati allo sviluppo della destinazione turistica.
 3. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento, per le agevolazioni relative ai Piani dei Servizi Reali, alle attività economiche delle imprese consorziate e ai relativi codici ISTAT ATECO 2007.
 4. Le PMI dovranno realizzare Piani di Sviluppo Aziendale nell’ambito di unità produttive locali, di cui detengano la piena disponibilità, localizzate e aventi sede nei comuni facenti parte degli ambiti partenariali dei PISL “Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali” approvati nella Fase I della Progettazione Integrata di Sviluppo Locale, di cui alla citata DGR 19 ottobre 2012, n. 466.
 5. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l’impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.
 6. Nel caso si tratti di attività di “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)” e di “Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale”, il richiedente dovrà dimostrare, di avere la disponibilità, di attracco del mezzo, anche con preliminare di contratto, localizzata in uno dei comuni che ricadono nello stesso PISL in cui si trova l’immobile che ospita l’agenzia/impresa.
 7. In dettaglio i partenariati di progetto ammissibili alle agevolazioni sono relativi alle seguenti aree:

PROVINCIA DI CATANZARO	
Capofila/PISL	Comuni del partenariato
Provincia di Catanzaro (Capofila) PISL “ Natura: un ponte tra mare e montagna ”	Albi; Andali; Badolato; Belcastro; Borgia; Botricello; Catanzaro; Cerva; Cropani; Fossato Serralta; Guardavalle; Isca sullo Ionio; Magisano; Marcedusa; Pentone; Petronà; San Sostene; Santa Caterina dello Ionio; Sant’Andrea Apostolo dello Ionio; Sellia; Sellia Marina; Sersale; Simeri Cricchi; Sorbo San Basile; Soveria Simeri; Taverna; Zagarise.
Comune di Gizzeria (Capofila) PISL “ Costa degli Ulivi ”	Curinga; Falerna; Gizzeria; Jacurso; Lamezia Terme; Maida; Nocera Terinese; San Pietro a Maida.
Comune di Gimigliano (Capofila)	Amato; Carlipoli; Cicala; Conflenti; Decollatura; Gimigliano; Marcellinara; Martirano; Martirano Lombardo; Motta Santa Lucia; Platania; San Mango

PISL “Sistemi turistici del Reventino”	D'Aquino; San Pietro Apostolo; Soveria Mannelli; Tiriolo.
Comune di Squillace (Capofila) PISL “Il golfo che unisce” *	Amaroni; Davoli; Gasperina; Montauro; Montepaone; Palermiti; Petrizzi; Satriano; Soverato; Squillace; Staletti; Valleflorita.
PROVINCIA DI COSENZA	
Capofila/PISL	Comuni del partenariato
Comune di San Giovanni in Fiore (Capofila) PISL “Lorica Hamata in Sila amena”	Aprigliano; Parenti; Pedace; Pietrafitta; San Giovanni in Fiore; Serra Pedace; Spezzano della Sila; Spezzano Piccolo; Trenta.
Comune di Scalea (Capofila) PISL “STL Riviera dei Cedri sostenibile, accessibile e competitiva”	Aieta; Orsomarso; Papisidero; Praia a Mare; San Nicola Arcella; Santa Domenica Talao; Scalea; Tortora; Verbicaro.
Comune di Amantea (Capofila) PISL “Antica Temesa”	Aiello Calabro; Amantea; Belmonte Calabro; Lago; Serra d'Aiello.
Comune di Castrovillari (Capofila) PISL “Attraversando natura: i luoghi dell'acqua e della storia tra il Pollino e la Valle dell'Esaro”	Acquaformosa; Altomonte; Castrovillari; Civita; Firmo; Frascineto; Laino Borgo; Laino Castello; Lungro; Morano Calabro; Mormanno; Mottafollone; San Basile; San Donato di Ninea; San Lorenzo del Vallo; San Sosti; Sant'Agata di Esaro; Saracena; Spezzano Albanese.
Comune di Cassano allo Ionio (Capofila) PISL “Sybaris terra d'incanto: mare e cultura”	Albidona; Alessandria del Carretto; Amendolara; Canna; Cassano allo Ionio; Castroregio; Cerchiara di Calabria; Francavilla Marittima; Montegiordano; Nocara; Oriolo; Plataci; Rocca Imperiale; Roseto Capo Spulico; San Lorenzo Bellizzi; Trebisacce; Villapiana.
Comune di Belvedere Marittimo (Capofila) PISL “Welcome Costa dei cedri, porta di Apollo”	Belvedere Marittimo; Bonifati; Buonvicino; Diamante; Grisolia; Maiera; Sangineto; Santa Maria del Cedro.
PROVINCIA DI CROTONE	
Capofila/PISL	Comuni del partenariato
Provincia di Crotone (Capofila) PISL “Madre natura, padre cultura: la provincia di Crotone tra natura, cultura, enogastronomia”	Caccuri; Carfizzi; Casabona; Cerenzia; Ciro; Ciro' Marina; Cotronei; Crotone; Crucoli; Cutro; Isola di Capo Rizzuto; Melissa; Mesoraca; Pallagorio; Petilia Policastro; Roccabernarda; San Mauro Marchesato; San Nicola dell'Alto; Santa Severina; Savelli; Strongoli; Umbriatico; Verzino.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
Capofila/PISL	Comuni del partenariato

Comune di Bagnara Calabria (Capofila) PISL “Le terre della fata Morgana”	Bagnara Calabria; Palmi; Reggio di Calabria; Scilla; Seminara; Villa San Giovanni.
Comune di Santo Stefano in Aspromonte (Capofila) PISL “L'Aspromonte a portata di... mare: itinerario turistico fra le terrazze sullo stretto”	Calanna; Campo Calabro; Cardeto; Fiumara; Laganadi; San Roberto; Sant'Alessio in Aspromonte; Santo Stefano in Aspromonte.
Comune di Gerace (Capofila) PISL “Slow Life. In viaggio tra culture e nature nel Parco Nazionale d'Aspromonte, dal Tre Pizzi al Limina” *	Agnana Calabria; Antonimina; Canolo; Ciminà; Gerace; Mammola.
Consorzio Locride Ambiente (Capofila) PISL “STL Locride” *	Careri; Caulonia; Gioiosa Ionica; Grotteria; Locri; Marina di Gioiosa Ionica; Martone; Plati; Portigliola; Riace; Roccella Ionica; Samo; San Giovanni di Gerace; San Luca; Sant'Agata del Bianco; Sant'Ilario dello Ionio; Siderno.
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	
Capofila/PISL	Comuni del partenariato
Comune di Vibo Valentia (Capofila) PISL “Vibo Giardino sul mare”	Cessaniti; Dinami; Filandari; Francica; Ionadi; Maierato; Mileto; Pizzo; San Calogero; San Costantino Calabro; San Gregorio d'Ippona; Sant'Onofrio; Soriano Calabro; Stefanaceni; Vibo Valentia; Zaccanopoli; Zambrone; Zungri.
Comune di Mongiana (Capofila) PISL “Alte Serre Vibonesi” *	Brognauro; Fabrizia; Mongiana; Nardodipace; Serra San Bruno; Simbario; Spadola; Vallelonga
Comune di Tropea (Capofila) PISL “Tropea e dintorni” *	Briatico; Drapia; Joppolo; Limbadi; Nicotera; Parghelia; Ricadi; Rombiolo; Spilinga; Tropea.

* potranno essere presentate e valutate con riserva le proposte delle PMI localizzate o che intendono localizzare l'unità produttiva locale, con sede in cui viene esercitata l'attività, nei comuni del PISL “Il Golfo che unisce”, del PISL “Slow Life. In viaggio tra culture e natura nel Parco Nazionale d'Aspromonte, dal Tre Pizzi al Limina”, del PISL “STL Locride”, del PISL “Alte Serre vibonesi”, del PISL “Tropea e dintorni”. Le domande di agevolazione potranno essere finanziate solo nel caso in cui la dotazione finanziaria della provincia di competenza non sia completamente esaurita dai PISL collocati in posizione utile e nell'ordine della graduatoria e delle risorse approvate a valere sulla Linea di intervento 5.3.2.2 dalla Giunta regionale di cui al successivo art.26.

8. Possono presentare domanda:
 - a) le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione sono già iscritte al registro delle imprese e che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non avere in corso procedure fallimentari o altre procedure concorsuali;
 - b) le imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti alla data di presentazione della domanda possono essere istruite e proposte per le agevolazioni purché le stesse si impegnino ad iscriversi al Registro delle imprese prima della sottoscrizione dell'Atto di adesione ed obbligo di cui all'art. 18;
 - c) possono presentare, altresì, domanda anche i costituenti consorzi e le costituende società (anche cooperative), purché al momento di presentazione della domanda i proponenti si impegnino a formalizzare la costituzione del/della consorzio/società prima della sottoscrizione dell'Atto di adesione ed obbligo di cui all'art. 18. In sede di presentazione della domanda deve

essere indicata la futura compagine societaria, la distribuzione delle quote e l'oggetto sociale (Allegato n. 9)

9. Le imprese non devono trovarsi in condizioni di "difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".
10. Le imprese, per beneficiare delle agevolazioni, devono proporre un Piano di Sviluppo Aziendale, organico e funzionale, e tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse al presente avviso pubblico. Il Piano di Sviluppo Aziendale può essere costituito da uno o più dei seguenti piani:
 - Piano degli Investimenti Produttivi;
 - Piano dei Servizi Reali.
11. Le domande di finanziamento dei progetti sono ammissibili se rispettano le seguenti condizioni:
 - rispetto delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità comuni e delle Condizionalità del QSN riportati nella scheda di Asse;
 - coerenza con il Piano regionale per lo sviluppo turistico sostenibile;
 - coerenza con il Piano di marketing turistico regionale;
 - nessuna pendenza per restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E.
12. Le imprese operanti per essere ammissibili devono essere in regola con gli adempimenti contributivi al momento dell'erogazione dell'anticipazione o, se non richiesta l'anticipazione, alla data della richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento. La verifica verrà effettuata anche in fase di erogazione dei successivi stati di avanzamento.
13. Le imprese devono trovarsi e/o optare in regime di contabilità ordinaria ed essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia assicurative e previdenziali.

Articolo 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI E PIANI DI SVILUPPO AZIENDALI

1. Coerentemente con quanto previsto dalla Linea di Intervento 5.3.2.2, il presente Avviso pubblico sostiene lo sviluppo e la nascita di imprese che operano nel comparto del turismo (con priorità alle aggregazioni di Operatori turistici) per la progettazione e la realizzazione di nuovi Prodotti/Servizi Turistici basati prioritariamente sugli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) delle Destinazioni Turistiche Regionali PISL "Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Regionali".
2. Specificatamente, le agevolazioni sono rivolte a quelle imprese in grado di erogare, all'interno delle destinazioni turistiche locali, le seguenti tipologie di servizi:
 - a) *Servizi per l'organizzazione di eventi e iniziative ambientali, musicali, teatrali e artistiche;*
 - b) *Servizi per la fruizione del patrimonio ambientale, architettonico e culturale;*
 - c) *Servizi di promozione e gestione di specifici Prodotti/Pacchetti turistici;*
 - d) *Servizi alle imprese turistiche:*
 - servizi per la gestione comune dei trasporti dei turisti;
 - servizi per la gestione comune degli acquisti e l'approvvigionamento dei generi alimentari anche al fine di favorire l'integrazione e la valorizzazione delle produzioni locali (prodotti agroalimentari di qualità, prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale, etc.);

- servizi per l'innovazione tecnologica e organizzativa dei processi di "back office" e di "front office" delle imprese del sistema ricettivo;
 - servizi comuni di promozione, prenotazione e gestione del rapporto con i *tour operator* e i clienti (commercializzazione dei Prodotti /Servizi su web, inserimento in cataloghi elettronici nazionali ed internazionali, sistemi telematici certificati di prenotazione pagamento, etc.).
3. I Piani di Sviluppo Aziendale sono articolati nei seguenti Piani specifici:
 - a) Piano di Investimenti Produttivi (Artt. da 6 a 8);
 - b) Piano Integrato di Servizi Reali (Artt. da 9 a 11).
 4. I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazione dei PIA anche nel caso in cui prevedono la realizzazione di un solo piano specifico tra quelli riportati nel precedente comma, fatta eccezione per il Piano dei Servizi Reali che può essere presentato singolarmente solo dai consorzi (anche costituenti) e dalle imprese già costituite ed operative.
 5. Pena la restituzione e/o revoca dell'agevolazione concessa, secondo quanto alle disposizioni di cui all'Art. 23, il Programma del Piano di Sviluppo Aziendale deve terminare entro il 31 ottobre 2015, ossia 2 mesi prima della scadenza (31 dicembre 2015) prevista per il riconoscimento della spesa POR Calabria FESR 2007-2013. La chiusura del Programma coincide con l'ultimo pagamento.
 6. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali, i cui lavori sono stati avviati successivamente alla comunicazione della regolarità e della completezza dell' Atto di adesione e obbligo, di cui all'art. 18, da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 5 - FORMA E INTENSITA' DELL'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, *aiuti de minimis*, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per come di seguito specificato:
 - a. per il piano degli investimenti produttivi nella misura massima di contributo in conto capitale pari al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
 - b. per il piano dei servizi reali nella misura massima di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
2. Si precisa che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla medesima impresa non deve eccedere, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000,00 euro; ed a tal fine si precisa che l'impresa dovrà produrre idonea dichiarazione di cui all'Allegato 3
3. Ai fini della determinazione del massimale di agevolazioni concedibili si fa riferimento al concetto di "impresa unica" ai sensi dell'art. 2, comma 2, Reg. (UE) n. 1407/2013¹

¹ Di seguito il testo dell'art. 2, comma 2, Reg. (UE) n. 1407/2013 "Ai fini del presente regolamento s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

4. L'impresa dovrà finanziare con mezzi propri la realizzazione del Piano di sviluppo aziendale per un importo pari ad almeno il 25% della spesa complessiva ritenuta ammissibile. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.
5. La modalità di apporto dei mezzi propri dovrà essere indicata all'atto della domanda e dovrà essere dimostrata prima della sottoscrizione dell'Atto di adesione ed obbligo di cui all'art. 18.
6. Per attestare la copertura finanziaria, il soggetto richiedente, dovrà produrre, in via alternativa e/o eventualmente congiunta:
 - a) lettera di istituto di credito indicante la capacità finanziaria di apportare i mezzi propri secondo le indicazioni di cui al piano finanziario proposto, e/o "altra documentazione" comprovante la disponibilità finanziaria;
 - b) copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento, qualora si faccia ricorso al credito bancario. -
7. Per "altra documentazione", di cui al precedente punto a), si intende:
 - lettera bancaria di solidità finanziaria ed economica;
 - estratti conti correnti e/o dossier titoli dai quali emerga con periodicità una giacenza pari alle somme destinate al piano finanziario;
 - documentazione certa per quanto attiene attività liquidabili nel breve periodo: titoli di credito con scadenza entro il periodo di copertura del piano e crediti vari per i quali è dimostrabile in maniera attendibile ed affidabile la esigibilità;
 - titolo di proprietà immobiliare corredato da perizia tecnica di stima del valore commerciale (redatta da tecnico abilitato) e da documentazione attestante l'assenza di ipoteche o altri gravami. In tale categoria immobiliare non vanno considerate le unità immobiliari destinate ad abitazione privata del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare;
 - per le società l'apporto di mezzi propri può avvenire mediante delibera di aumento di capitale sociale e/o versamenti in conto futuro aumento del capitale. In tali casi, l'aumento e/o il versamento devono avvenire prima della erogazione delle agevolazioni; i versamenti possono essere effettuati a partire dall'anno solare di presentazione della domanda e anche in misura proporzionale alle richieste di erogazione delle agevolazioni (fino alla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni).
8. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato UE, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.
9. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
10. L'ammontare delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria, verrà rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dal presente avviso. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
11. Il totale delle spese ammissibili del Piano di Sviluppo Aziendale (Piano d'investimenti produttivi e/o Piano dei servizi reali) deve essere pari o inferiore a €307.693,00. Il costo totale ammissibile:
 - a. per il Piano di investimenti produttivi non può essere inferiore a €50.000,00;
 - b. per il piano di Servizi reali non può essere inferiore a €25.000,00.
12. Qualora le spese ammissibili prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

PIANI DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Articolo 6 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AMMISSIBILI

1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Pacchetto Integrato di Agevolazioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la promozione e l'erogazione dei Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali/PISL "Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali" devono riguardare un'unica unità produttiva. All'interno della stessa i richiedenti dovranno svolgere l'attività ammissibile rientrando in uno dei settori di cui all'art. 3 comma 1.
2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto richiedente deve comprovare di avere la disponibilità degli immobili, anche in locazione, comodato o altro diritto reale di godimento, dell'unità produttiva ove viene realizzato il Piano, rilevabile da copia di atti e/o contratti (anche preliminari o atti di impegno). Il proprietario dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il Piano dovrà presentare atto d'obbligo con il quale dovrà garantire, dall'atto della liquidazione finale, il rispetto del vincolo temporale di destinazione d'uso di 5 anni, a pena di inammissibilità della domanda.
3. Gli investimenti produttivi non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.
4. Pertanto non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una Domanda di Agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale o a più unità produttive. Non è altresì, ammessa la presentazione di più Domande sullo stesso avviso, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del C.C. ed a quanto previsto dall'All. 1 del Reg. CE n. 651/2014.
5. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Articolo 7 - SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

1. Per i Piani di Investimenti Produttivi presentati da imprese che già operano nel settore del turismo sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività, amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, ausili, attrezzature e arredi, anche personalizzati al fine di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali strettamente necessari e dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'attività oggetto delle agevolazioni.
 - b) *know how* e attività immateriali: conoscenze tecniche non brevettate e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
2. Per i piani di investimento produttivo per nuove imprese di servizi al turismo, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) progettazione, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti e coerenti con l'attività ammissibile;
 - b) suolo aziendale, nel limite del 10% dell'investimento complessivo;
 - c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;

- d) opere murarie e assimilate, anche fabbricati esistenti comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- e) infrastrutture specifiche aziendali;
- f) macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali strettamente necessari e dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'attività oggetto delle agevolazioni.
- g) *know how* e attività immateriali: conoscenze tecniche non brevettate e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa incluse le spese relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche con esclusione del software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, che non rientra tra le suddette spese ma è da considerare incluse nella spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

3. Si considerano innovativi gli investimenti che:

- introducono innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.);
- introducono adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e tele prenotazione di posti letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, tour panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio;
- introducono un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente e modalità previste per il primo avvio del sistema (centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione (servizi navetta, accompagnamento, nursery, ecc.), produzione di materiale promo-pubblicitario);
- realizzano lo studio, la predisposizione e l'organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso l'individuazione di nuovi elementi di attrazione;
- sperimentano forme particolari di accoglienza e servizi al turista anche disabili, anziani e portatori di bisogni speciali;
- promuovono forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse del patrimonio artistico e culturale pubblico e privato regionale;
- realizzano attività di sensibilizzazione/informazione degli operatori coinvolti nel progetto.

4. Si precisa che sono ammissibili tutte le spese ritenute pertinenti e strettamente correlate all'attività imprenditoriale oggetto dell'investimento.

5. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

6. Le spese relative di cui alle lettere b), d), g), del comma 2 di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda.

7. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati ad eccezione di quelli connessi con una fase del ciclo produttivo.

8. Tenuto conto che sono finanziabili con la predetta linea d'intervento le attività di servizi per la fruizione della risorsa ambientale all'interno delle destinazioni turistiche regionali che ricadono nei PISL "Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali", per ciò che attiene l'attività di: "noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto" (ATECO 77.20.02) e "Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale" (ATECO 77.34.00), si prescrivono le seguenti limitazioni relativamente all'acquisto di natanti e/o di imbarcazioni da diporto.
 - È fatto obbligo all'impresa richiedente iscriverne, in tutti i casi, anche qualora si tratti di natante, gli scafi a motore al RID- Registro imbarcazioni da diporto. Si precisa che l'iscrizione deve avvenire ad un registro detenuto da una Capitaneria di Porto della Regione Calabria.
 - La licenza di navigazione delle unità da diporto dovrà contemplare l'autorizzazione al noleggio dell'imbarcazione secondo il codice della navigazione.
 - Per le unità da diporto superiori a 10 mt, il richiedente dovrà dimostrare l'attracco ad un Porto ovvero ad un pontile mobile già autorizzato.
 - Le unità da diporto, e conseguentemente la licenza di navigazione, non dovranno essere abilitate e utilizzate al trasporto di linea di passeggeri, pena la restituzione del finanziamento.
 - Non è ammessa l'attività di noleggio occasionale delle unità da diporto né l'attività di locazione ai sensi del vigente codice della navigazione.
9. Inoltre non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature utilizzati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
10. Al fine di comprovare la congruità delle voci di spesa che compongono il quadro economico (nel caso di macchinari, attrezzature e arredi), il richiedente dovrà allegare alla domanda, 3 preventivi di spesa dettagliati e comparabili.
11. Laddove applicabile, in sostituzione ai preventivi, occorre prendere a riferimento il Prezzario regionale Settore Lavori Pubblici approvato con DGR 10 maggio 2013, n.156.
12. Le imprese ammesse alle agevolazioni e finanziate, prima della sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo di cui all'art. 18, dovranno attestare, pena la revoca dell'agevolazione, la congruità dei prezzi praticati dalle ditte di cui ai preventivi scelti e presentati a corredo della domanda.
13. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.
14. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
15. Non è ammesso in nessun caso il riconoscimento delle spese di realizzazione di lavori in economia e/o commesse interne di lavorazione.

Articolo 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione dei Piani degli Investimenti Produttivi viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di selezione della Linea di Intervento 5.3.2.2 approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013, di seguito riportati.

2. Il punteggio di ogni singolo Piano degli Investimenti Produttivi è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le Domande di Agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio superiore a 60 punti.

A.8	Impatto del progetto in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere	Prevalenza partecipazione e gestione femminile	<p>Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il titolare deve essere una donna; - maggioranza numerica di donne superiore al 50% della compagine sociale; - gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne; <p>Deve ricorrere almeno uno dei requisiti e il requisito deve essere rispettato al momento della presentazione della domanda e permanere per almeno 2 anni dall'anno a regime.</p>	2 punti
		Facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali, relativi a strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla legge	<p>Realizzare almeno una delle seguenti tipologie di iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio di assistenza e supporto con accompagnamento attraverso ausili e/o attrezzature/apparecchiature specifiche (es.: montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, mappe tattili, etc.): 2 punti - Servizi in ottica family friendly: punti 1. 	3 punti

PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI

Articolo 9 - SERVIZI REALI AMMISSIBILI

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di un Piano Integrato dei Servizi Reali, da parte delle imprese operanti nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 3, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piani Integrati dei Servizi Reali sono finalizzati a:
 - supportare lo start up di imprese in fase di avvio;
 - accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo.
2. I Piani Integrati dei Servizi Reali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono:
 - essere definiti in base all'autodiagnosi aziendale;
 - individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire;
 - essere congrui rispetto al fatturato aziendale;
 - .
3. I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo comma 4 per come previsti dal catalogo regionale.
4. Servizi reali ammissibili

Area assistenza all'internazionalizzazione ed all'esportazione:

Piano di marketing strategico per l'estero;
Creazione di reti di vendita e assistenza nei mercati esteri;
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche;
Azioni di direct marketing;
Progettazione e realizzazione di azioni promozionali e campagne pubblicitarie per l'export;
Organizzazione e realizzazione di educational tour e altre iniziative di follow-up.

– Marketing e vendite

- Piano strategico di marketing;
- Definizione e implementazione del sistema di Customer Relationship Management;
- Progettazione e realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie.

– Certificazione. Tale area comprende servizi finalizzati alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese turistiche e alla predisposizione di sistemi per la gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale (ad esempio certificazioni UNI EN ISO 9001, 14001, EMAS, Ecolabel, S.A. 8000).

5. Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza e accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendale.
6. Le imprese proponenti potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Quando il Piano di Servizi Reali è proposto da un soggetto consortile, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto consortile e/o per l'attività comune a favore dei soggetti partecipanti al PIA.
7. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.
8. L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.
9. Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Articolo 10 - SPESE AMMISSIBILI PER I SERVIZI REALI

1. Sono ammesse a finanziamento le spese per la realizzazione dei Piani Integrati di Servizi Reali Aziendali connesse:
 - all'acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dall' pubblico;
 - al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi, se non previste dalla legge; non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni;
 - nel caso di servizi relativi all'internazionalizzazione, alla locazione, all'allestimento e alla gestione di stand per la partecipazione, solo per la prima volta, a fiere o esposizioni, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale;
 - alle spese per la realizzazione di siti web;
 - alle spese per attività di marketing e attività promozionali.
2. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:
 - i servizi non devono essere continuativi o periodici;

- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
 - le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
 - in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.
3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
 - le imposte e tasse;
 - le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, ai sensi dell'art 2359 del codice civile;
 - i servizi di consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci o dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
4. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali, i cui lavori sono stati avviati successivamente alla comunicazione della regolarità e della completezza dell' Atto di adesione e obbligo da parte dell' Amministrazione regionale di cui all'art. 18.
5. Tutti gli importi previsti dall' Avviso Pubblico si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

Articolo 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione del Piano dei Servizi reali viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di selezione indicati nella tabella seguente.
2. Il punteggio di ogni singolo Piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le Domande di Agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio superiore a 60 punti.

	CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Finalità del Piano integrato di servizi reali			35 punti
A.1	Contributo del Piano ad accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo aziendale attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo	Progetti che prevedono l'acquisto e/o lo sviluppo di servizi/tecnologie/metodologie che migliorano e innovano i processi di lavoro	- Non previsto: punti 0 - Servizi per l'innovazione informatica e/o per la diffusione dell'e-business: punti 5 - Il Piano migliora l'assetto tecnologico: 5 punti - Servizi per l'innovazione organizzativa e commerciale: 5 punti	15 punti
A.2	Contributo del Piano al miglioramento del sistema di qualità ambientale aziendale (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività, etc.)	Numero e tipologie di certificazioni ambientali e/o di qualità	- N. 4 punti per ciascuna certificazione per un massimo di otto.	8 punti
A.3	Contributo del Piano a sostenere e favorire la presenza sui mercati esterni a quello regionale	Azioni utili a incrementare gli arrivi e le presenze di clienti	- Partecipazione a fiere nazionali/internazionali: 5 punti; - Accordi con tour operator e/o agenzie viaggio: 5 punti - Azioni di direct marketing: 2 punti	12 punti
B	Coerenza ed efficacia del Piano di Servizi Reali			30 punti
B.1	Capacità di risoluzione delle problematiche emerse nella fase di analisi e autodiagnosi aziendale e più in generale agli obiettivi e alle strategie aziendali	Livello di coerenza tra i fabbisogni di servizi dell'impresa e gli obiettivi del Piano Integrato di Servizi Reali	Livello di coerenza: - sufficiente: 2 punti - discreto: 3 punti - buono: 4 punti - ottimo: 6 punti	12 punti
		Livello di coerenza tra gli obiettivi del Piano Integrato di Servizi Reali, i risultati attesi e i servizi proposti	Livello di coerenza: - sufficiente: 2 punti; - discreto: 3 punti; - buono: 4 punti - ottimo: 6 punti	
B.2	Organicità del piano nel suo complesso	Livello di organicità del piano	Livello di organicità: - sufficiente: 2 punti; - discreto: 3 punti; - buono: 4 punti - ottimo: 6 punti	6 punti
B.3	Livello di innovazione dei contenuti dei singoli servizi proposti (soluzioni tecniche proposte, adozioni di tecnologie ICT, ect)	Livello di innovazione dei servizi proposti	Livello di innovazione: - sufficiente: 2 punti; - discreto: 3 punti; - buono: 4 punti - ottimo: 6 punti	6 punti
B.4	Livello di definizione e specificazione operativa del Piano e dei singoli servizi	Livello di definizione e specificazione operativa	Livello di definizione: - sufficiente: 2 punti; - discreto: 3 punti; - buono: 4 punti - ottimo: 6 punti	6 punti

C		Qualificazione del Fornitore dei Servizi in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi dal Piano.		15 punti
C.1	Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi	Esperienza del/i Fornitore/i dei servizi (nel caso di più Fornitori si fa la media dei singoli punteggi)	N servizi simili a quelli proposti erogati negli ultimi tre anni: da 5 a 10 : 4 punti; da 11 a 20 : 6 punti; da 21 a 30: 8 punti; da 31 a 50: 10 punti; oltre 50: 15 punti. Il consulente deve avere almeno 2 anni di attività nel settore di consulenza.	15 punti
D		Congruità dell'investimento per la realizzazione del Piano dei Servizi		10 punti
D.1	Congruità dell'investimento per la realizzazione del Piano dei Servizi.	Rapporto (R) tra il costo totale del Piano dei Servizi proposto moltiplicato per 100 e i ricavi da vendite e prestazioni complessive dell'ultimo esercizio chiuso (F) e (S). $R = (S*100)/F$ Per le nuove iniziative si considera il valore medio di quanto previsto per l'anno a regime e il successivo(F).	R < 4 : 10 punti; 4 <= R < 6: 8 punti; 6 <= R < 10: 5 punti; 10 <= R < 15: 3 punti; R = 15: 1 punto.	10 punti
E		Partecipazione finanziaria dell'impresa		10 punti
E.1	Partecipazione finanziaria dell'impresa.	Finanziamento pubblico richiesto.	Un punto per ogni punto percentuale di finanziamento pubblico richiesto inferiore al massimo concedibile, fino ad un massimo di 10 punti percentuali.	10 punti

PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

Articolo 12 - ITER PROCEDURALE PER LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 123/98 e s.m.i..
2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) Presentazione della Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale.
 - b) Verifica dell'ammissibilità dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
 - c) Istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
 - d) Valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
 - e) Valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale.
 - f) Approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale.

Articolo 13 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. La Domanda di Agevolazione dovrà essere acquisita entro il 60° giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURC presso l'Ufficio Protocollo della Regione Calabria - Dipartimento 12 – Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili, Via San Nicola, 88100 Catanzaro. L'Ufficio Protocollo sarà operativo fino alle ore 14,00.

2. La domanda potrà pervenire entro lo stesso termine a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Non farà fede il timbro postale di spedizione. Le Domande pervenute dopo il termine stabilito non sono considerate ammissibili.
3. La domanda di agevolazione dovrà contenere la documentazione in originale ed in formato elettronico, dovrà essere contenuta in un faldone avente l'intestazione dell'impresa richiedente, il quale dovrà essere racchiuso in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a cura del Soggetto proponente. Si precisa che il formato elettronico dovrà contenere tutta la documentazione cartacea in formato PDF non modificabile fatta eccezione dell'allegato 2C che dovrà essere in formato Excel. Il plico, che deve recare all'esterno i dati identificativi del mittente, la pec dell'impresa richiedente e la dicitura " NOME PISL PROVINCIA LINEA 5.3.2.2 PIA TURISMO – PUBBLICO.
4. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale ovvero a più Piani di Investimenti Produttivi o a più unità produttive. Non è altresì ammessa la presentazione di più domande sullo stesso Avviso Pubblico, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti.
5. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un Piano di Sviluppo Aziendale ovvero ad un Piano di Investimenti Produttivi o a singoli beni oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato.
6. La selezione per ogni territorio PISL "Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali" sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda di agevolazione. L'eventuale mancanza di richieste di agevolazione in uno o più territori PISL non inficerà la richiesta sugli altri territori PISL e la procedura nel suo complesso.
7. Al fine di chiedere l'agevolazione, i Soggetti proponenti dovranno in tutti i casi presentare, secondo gli schemi dei rispettivi allegati, a pena di inammissibilità:
 - Modulo di Domanda (Allegato 1);
 - Copia di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità;
 - scheda Tecnica (Allegato 2A) che contiene le informazioni e dati dell'impresa e del programma suddivisa in sezioni per i Piani di Sviluppo specifici;
 - descrizione del Piano di Sviluppo Aziendale (Allegato 2B) compiutamente compilato nelle parti interessate;
 - Scheda anagrafica e finanziaria (Allegato 2C) non in formato cartaceo bensì solo in formato digitale, di tipo excel modificabile, nel supporto elettronico;
 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia resa ai sensi del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. ,secondo il modello fornito dalla prefettura competente territorialmente, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del citato DLGS;
 - Per i costituenti consorzi/società atto d'impegno a costituirsi (Allegato 9).
 - dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti di cui ha/non ha beneficiato l'impresa, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3.
8. Per le domande relative al piano dei servizi reali dovranno essere allegate, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni dei fornitori dei servizi secondo lo schema di cui all'allegato n. 7.
9. Per le domande concernenti i Piani di investimenti produttivi è altresì obbligatoria a pena di inammissibilità la seguente documentazione:
 - copia degli atti e/o contratti (preliminari o atti di impegno), locazione, comodato o altro diritto reale di godimento, ove previsto, attestanti la disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Piano degli Investimenti Produttivi. Tali atti o contratti dovranno essere registrati e/o trascritti prima della sottoscrizione dell'Atto di Adesione e obbligo;
 - (nel caso di macchinari, attrezzature e arredi) 3 preventivi di spesa dettagliati e comparabili. Laddove applicabile, in sostituzione ai preventivi, occorre prendere a

riferimento il Prezzario regionale Settore Lavori Pubblici approvato con DGR 10 maggio 2013, n.156;

- Nel caso di acquisto di immobili (terreni e/o fabbricati) , dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato 4;
 - eventuale dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. *b* per le imprese esistenti ovvero comma 2 lett. *h* per le nuove imprese del presente avviso, in ordine all'acquisto di *know how* e attività immateriali, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5;
 - perizia di stima finalizzata all'acquisto di suolo aziendale ai sensi dell'art.7 comma 2 lett. *b per le nuove imprese*. In caso di aggiudicazione dell'agevolazione, tale perizia dovrà essere giurata prima della sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo di cui all'art 18;
 - documentazione obbligatoria solo nei casi di realizzazione di opere murarie ed assimilate a pena di ammissibilità:
 - a) perizia del tecnico progettista di conformità del progetto al piano urbanistico comunale. in caso di aggiudicazione dell'agevolazione tale perizia dovrà essere giurata prima della sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo;
 - b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, etc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di miglioramento e potenziamento le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative.
 - c) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del Piano degli Investimenti Produttivi, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale. Tale documentazione é obbligatoria solo nei casi di realizzazione di opere murarie ed assimilate;
 - d) Computo metrico. Si precisa che i computi metrici dovranno riportare in maniera dettagliata e precisa anche le singole spese necessarie alla valutazione degli indicatori;
 - e) dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso alla realizzazione del Piano resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso in cui il Piano di Investimenti Produttivi sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6.
10. Eventuale altra documentazione potrà essere allegata alla domanda di agevolazione, al fine di favorire la valutazione della stessa, quali ad esempio accordi con altri operatori turistici, lay out e/o rendering dei prodotti oggetto d'investimento, dichiarazioni di imprese collegate relative agli aiuti ricevuti a compendio dell'allegato 3, ecc.
11. Il Modulo di Domanda di agevolazione deve essere sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da un suo procuratore speciale e deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso Pubblico.
12. Il Modulo di Domanda, il Piano di Sviluppo Aziendale, e la Documentazione a corredo della Domanda di Agevolazione devono essere compilati in ogni loro parte ed accompagnati dalla documentazione e dagli allegati previsti, a pena di invalidità.
13. La modulistica deve essere stampata su normali fogli bianchi A4, posta nella corretta sequenza con firma o timbro a cavallo di ciascuna copia di fogli e sull'ultima deve essere apposta la firma

del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale. Tutti i documenti devono essere spillati e rilegati.

Articolo 14 - VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. L'Amministrazione regionale al ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, è tenuta a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.
2. La verifica dell'ammissibilità avverrà in seduta pubblica, previa pubblicazione del calendario dei lavori sul sito istituzionale e comunicazione agli istanti indirizzata alla pec indicata sulla busta.
3. Specificatamente, non saranno ritenute ammissibili le domande:
 - prive della firma autografa e del documento di riconoscimento;
 - prive di uno o più documenti elencati all'art. 13 a pena di inammissibilità,
 - pervenute oltre il 60° giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. Le Domande di Agevolazione ritenute non ammissibili devono essere respinte, con specifiche note inviate via pec ai Soggetti Proponenti contenenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.
5. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa proponente, l'Amministrazione regionale potrà richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento della successiva attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste dell'Amministrazione regionale con note trasmesse con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre quindici giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste; in caso contrario le domande si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Amministrazione regionale, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle imprese interessate con note trasmesse per conoscenza anche agli Assessorati della Regione Calabria interessati per competenza.

Articolo 15 - ISTRUTTORIA DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. Accertata la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione specifica e della relativa documentazione prevista, l'Amministrazione regionale procede alla istruttoria dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
2. L'Amministrazione regionale può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione dei Piani.
3. L'accertamento istruttorio riguarda la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni rispetto a: forma giuridica e dimensione dell'impresa, localizzazione dell'unità produttiva, intensità di aiuto e apporto dei mezzi propri, ammissibilità della tipologia di attività imprenditoriale e del relativo codice ATECO.
4. L'accertamento istruttorio per i soli Piani di Investimenti Produttivi riguarda inoltre la disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso già ottenuta, o richiedibile e da ottenere all'Atto di adesione e obbligo.
5. L'accertamento istruttorio per i soli Piani di Servizi reali riguarda inoltre:

- l'eventuale sovrapposizione dei servizi richiesti;
 - l'assenza di partecipazione societaria con il fornitore;
 - il rispetto dei massimali imposti dal Catalogo dei servizi reali.
6. L'istruttoria delle domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sulla finanziabilità del Piano.
 7. L'esame di pertinenza delle spese proposte nei singoli Piani deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti al programma da agevolare, ai sensi della normativa vigente, e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.

Articolo 16 - VALUTAZIONE DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale è effettuata applicando i criteri di valutazione riportati:
 - nell'articolo 8 per il Piano degli Investimenti Produttivi;
 - nell'articolo 11 per il Piano Integrato dei Servizi Reali.
2. L'eventuale insufficienza, ovvero nel caso di un punteggio attribuito pari o inferiori a 60, di uno dei piani specifici del Piano di Sviluppo Aziendale, che compongono la domanda di agevolazione principale, non comporta l'inammissibilità della medesima ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente a condizione che il Piano di Sviluppo Aziendale sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.
3. Per la valutazione dei Piani l'Amministrazione regionale nomina una Commissione di Valutazione composta da dirigenti e funzionari regionali e da esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.
4. La Commissione di Valutazione redige una scheda finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascun Piano che viene trasmessa all'Amministrazione regionale.
5. L'Amministrazione regionale può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.

Articolo 17 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. La Commissione di Valutazione provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani Specifici secondo le seguenti modalità:
 - il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani Specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani Specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo superiore a 60 punti e il valore massimo di 100 punti;
 - il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 10 calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani Specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Aziendale. Tale punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:
 - ✓ si ridetermina il punteggio di ciascun Piano Specifico dall'intervallo maggiore di 50 – 100 all'intervallo 1 – 5 attraverso la seguente formula:
 - $\text{Punteggio Piano (Intervallo 1 – 5)} = 0,1 \times \text{Punteggio Piano (Intervallo maggiore di 60 – 100)} - 5$
 - ✓ si sommano i punteggi dei Piani Specifici escludendo quello più alto.
2. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo superiore a 60 punti e il valore massimo di 110 punti.

Articolo 18 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

1. L'Amministrazione regionale, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente art. 17 predispone la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni.
2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili e quanto specificatamente indicato per i vari PISL all'art. 3 e nell'ambito delle dotazioni finanziarie di cui all'art. 26.
3. L'Amministrazione regionale approva e pubblica nel Bollettino Ufficiale, entro 60 giorni dal termine di chiusura dell'Avviso, le graduatorie dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.
4. L'Amministrazione regionale invia alle imprese interessate a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Con la medesima nota, l'amministrazione regionale può chiedere chiarimenti ovvero effettuare prescrizioni prepedeutiche alla sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo.
5. Pena la decadenza delle agevolazioni, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire, a mezzo di posta elettronica certificata all'Amministrazione regionale, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziabilità, uno specifico Atto di adesione ed obbligo, debitamente sottoscritto e redatto secondo un fac-simile reso disponibile dall'Amministrazione regionale, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

6. L'atto di Adesione ed obbligo definisce il Piano di Sviluppo Aziendale e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.
7. Unitamente all'atto di Adesione ed obbligo, l'impresa beneficiaria dovrà consegnare:
 - a) Per le nuove società/consorzi: l'atto costitutivo, il certificato d'iscrizione al registro delle imprese e il certificato di attribuzione della partita IVA;
 - b) Attestazione di congruità dei prezzi relativi ai preventivi oggetto d'investimento di cui all'art. 7;
 - c) Perizia giurata di stima del suolo e/o relazione tecnica giurata relativa ad opere murarie;
 - d) Documentazione comprovante l'apporto dei mezzi propri;
 - e) Titolo di disponibilità dell'immobile registrato (per coloro i quali disponevano di un atto d'impegno).
8. Preso atto della regolarità e della completezza dell' Atto di adesione e obbligo, l'amministrazione regionale invierà a mezzo pec una nota di riscontro. L'impresa potrà avviare l'investimento solo dopo aver ricevuto la predetta comunicazione.

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

Articolo 19 - CONCESSIONI DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione regionale, per i Piani di Sviluppo Aziendale utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
2. I singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale.
3. Dopo l'approvazione della graduatoria, qualora si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima e secondo l'ordine dei PISL approvati per come definito nell'art. 3.
4. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:
 - di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis;
 - di dichiarare, altresì, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito al comma

- 1223 dell'articolo unico della 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("legge finanziaria per il 2007");
- ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;
 - l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Dipartimento regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, il *know how* e le attività immateriali ammessi alle agevolazioni (compresi i mezzi necessari al trasporto dei turisti) e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni (*periodo di vincolo di destinazione d'uso*);
 - l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro il 31 ottobre 2015;
 - di realizzare la quota di investimenti necessaria per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale entro a 4 mesi dalla data della comunicazione di regolarità dell'Atto di Adesione e obbligo
 - di non modificare l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2007 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria per l'anzidetto periodo di vincolo di destinazione d'uso;
 - di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e s.m.i.
5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, si precisa che la data del primo titolo di spesa ammissibile rappresenta la data di avvio a realizzazione del programma. L' ultimazione del programma coincide con l'ultimo pagamento.

Articolo 20 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente. Ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché *know how* e attività immateriali, macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nell'impresa. Prima dell'erogazione del primo stato di avanzamento Amministrazione procederà all'acquisizione del DURC.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dall'Amministrazione regionale specifici controlli delle opere eseguite e/o dei *know how* e attività immateriali e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nell'unità produttiva locali sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei *know how* e attività immateriali dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata fiscalmente regolare in originale o in copia autenticata. Tutte le spese devono essere giustificate con documenti comprovanti la tracciabilità bancaria (es. bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile o assegno di c/c intestato al fornitore supportato da estratto conto, pagamento con carta di credito intestata al beneficiario e relativo estratto conto, ecc.) e la diretta riconducibilità al beneficiario del contributo. Le predette spese

dovranno essere, altresì, esclusivamente documentate su apposito conto corrente dedicato che l'impresa dovrà comunicare all'Ente regionale all'atto del primo pagamento. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

3. L'Amministrazione regionale eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 50% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del Piano ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, certificata dall'ISVAP e rilasciata da soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B), incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo.
5. L'impresa è tenuta a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma di investimento.
6. Per l'erogazione dell'agevolazione a saldo la documentazione di spesa di cui al comma 2 . deve essere presentata all'Amministrazione regionale, pena la revoca del contributo, entro un mese dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
7. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento. Il sopralluogo avrà luogo entro 20 giorni solari dalla comunicazione da parte dell'impresa di cui al comma 5.
8. Le fatture devono essere particolareggiate con marca, modello e quantità al fine di facilitare il controllo.
9. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto dette fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
10. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, congiuntamente alla documentazione di cui al comma 6, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione regionale riguardante l'ammissibilità e la congruità delle singole spese sulla base della documentazione di cui al comma 6, comprensiva della relazione di collaudo di cui sopra, unitamente la dichiarazione di cui al comma 9, entro i 10 giorni solari successivi al sopralluogo di cui al comma 7, l'Amministrazione procede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
11. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Amministrazione regionale e dalla stessa approvate.

Articolo 21 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI

1. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificare l'importo complessivo di spesa.

2. Le procedure e le modalità di erogazione relative alle agevolazioni per i Piani Integrati di Servizi Reali seguono le disposizioni di cui al precedente Art. 20.
3. Il comma 9 dell'Art. 20 non si applica alla presente procedura di erogazione.
4. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti dal Piano comporterà la decadenza delle agevolazioni concesse.
5. Alla Domanda di erogazione del saldo finale dovrà, inoltre, essere allegato: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti

Articolo 22 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione regionale può effettuare controlli documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Gli Organi di Controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso l'Amministrazione regionale e presso i Beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dai Regolamenti Comunitari vigenti.

Articolo 23 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e/o dell'Atto di Adesione ed Obbligo determina la revoca da parte dell'Amministrazione regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni del tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del D. Lgs 31 marzo 1998, n.123.
2. L'Amministrazione regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono, inoltre, totalmente revocate:
 - qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - qualora venga modificata l'attività, rientrando in un Codice ISTAT 2007 diverso da quello originario approvato.
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:
 - qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.;
 - qualora vengano distolte, in qualunque forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali prima del termine di cui all'art. 19 comma 4 quarto trattino; qualora, a seguito del sopralluogo di cui all'Art. 20 comma 7, risulti che il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'inserimento nella graduatoria subisca uno scostamento in diminuzione superiore al 25%.
5. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili.

6. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 1.
7. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 e s.m.i del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

Articolo 24 - MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE D'ACCESSO

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico, eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo e la visione degli atti possono essere richiesti a:
Regione Calabria Dipartimento 12 – Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili Via San Nicola, 8 88100 Catanzaro
2. Responsabile di Linea 5.3.2.2 Sig. Luciano Lamonica. Telefono 0961-856861 e-mail: l.lamonica.@regcal.it
3. In osservanza dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
 - Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
 - Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

Articolo 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Aziendali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso Pubblico e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dall'Amministrazione regionale per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora l'Amministrazione regionale debba avvalersi di altri Soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. N. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a “Regione Calabria – Dipartimento 12 Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili – Via San Nicola,8 – 88100 – Catanzaro”.

Articolo 26 - DOTAZIONE FINANZIARIA

PROVINCIA DI CATANZARO	
Capofila/PISL	Risorse finanziarie
Provincia di Catanzaro (Capofila) PISL “Natura: un ponte tra mare e montagna”	€ 259.168,96
Comune di Gizzeria (Capofila) PISL “Costa degli Ulivi”	€ 226.380,00
Comune di Gimigliano (Capofila) PISL “Sistemi turistici del Reventino”	€ 280.000,00
Squillace (Capofila) PISL “Il golfo che unisce”	
PROVINCIA DI COSENZA	
Capofila/PISL	Risorse finanziarie
Comune di San Giovanni in Fiore (Capofila) PISL “Lorica Hamata in Sila amena”	€ 625.483,81
Comune di Scalea (Capofila) PISL “STL Riviera dei Cedri sostenibile, accessibile e competitiva”	€ 350.000,00
Comune di Amantea (Capofila) PISL “Antica Temesa”	€ 420.000,00
Comune di Castrovillari (Capofila) PISL “Attraversando natura: i luoghi dell'acqua e della storia tra il Pollino e la Valle dell'Esaro”	€ 350.000,00
Comune di Cassano allo Ionio (Capofila) PISL “Sybaris terra d'incanto: mare e cultura”	€ 270.768,72
Comune di Belvedere Marittimo (Capofila) PISL “Welcome Costa dei cedri, porta di Apollo”	€ 219.670,98
PROVINCIA DI CROTONE	
Capofila/PISL	Risorse finanziarie
Provincia di Crotone (Capofila) PISL “Madre natura, padre cultura: la provincia di Crotone tra natura, cultura, enogastronomia”	€ 635.200,84
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
Capofila/PISL	Risorse finanziarie
Comune di Bagnara Calabria (Capofila) PISL “Le terre della fata Morgana”	€ 998.413,73
Comune di Santo Stefano in Aspromonte (Capofila) PISL “L'Aspromonte a portata di... mare: itinerario turistico fra le terrazze sullo stretto”	€ 629.788,18
Comune di Gerace (Capofila) PISL “Slow Life. In viaggio tra cultura e natura nel Parco Nazionale d'Aspromonte, dal Tre Pizzi al Limina”	
Consorzio Locride Ambiente (Capofila) PISL “STL Locride”	
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	
Capofila/PISL	Risorse finanziarie
Comune di Vibo Valentia (Capofila) PISL “Vibo Giardino sul mare”	

	€ 1.021.440,00
Comune di Mongiana (Capofila) PISL “Alte Serre Vibonesi”	
Comune di Tropea (Capofila) PISL “Tropea e dintorni”	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.286.315,21

4. Tale importo potrà essere incrementato con ulteriori risorse in disponibilità delle Linea d'intervento 5.3.2.2 ovvero con ulteriori risorse individuate dalla Giunta regionale nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013 o con risorse nazionali e regionali.
5. L'amministrazione procederà a redigere una graduatoria per ciascun PISL nel rispetto della relativa dotazione finanziaria, così come stabilita con DGR 19 ottobre 2012, n. 466 e sopra riportata.
6. Qualora la graduatoria dei progetti ammessi a contributo, redatta per un PISL, non dovesse assorbire tutta la dotazione assegnata al PISL stesso, le risorse rivenienti saranno assegnate, nell'ambito della stessa provincia, agli altri PISL.
7. A valere su quest'ultime risorse sarà redatta una graduatoria su base provinciale, relativamente ai PISL elencati in tabella, formata mediante l'applicazione della seguente formula in cui il peso dell'operazione proposta è maggiore rispetto a quello del PISL:

$$v = (a + 1,5 * b) / 2,5$$

dove

- v è il valore complessivo dell'eventuale proposta da finanziare;
- a il punteggio ottenuto dal PISL di appartenenza nella graduatoria approvata con D.G.R. 19 ottobre 2012, n. 466;
- b il punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione all'operazione proposta.

Articolo 27 - PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI E TRASPARENZA

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Investimenti Produttivi sono tenute a garantire la massima visibilità agli interventi realizzati, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunitari.
2. Per maggiore chiarimento e dettaglio si rimanda alla documentazione in materia di informazione e comunicazione disponibile sul Portale “Calabria Europa” della Regione Calabria all'indirizzo e su www.regione.calabria.it/calabrieuropa.

Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.